


ANNUARIO
DELLA
R. UNIVERSITÀ DI GENOVA

ANNO ACCADEMICO 1933 - 34 (XII)



S. I. A. G.
STABILIMENTI ITALIANI ARTI GRAFICHE
GENOVA - 1934 - XII

Sia Egli nella pace perpetua, insieme a Polidoro Licci, già libero docente di patologia speciale medica, valoroso milite del nostro insegnamento sussidiario.

*
**

Eccellenze, Signori. Questa mia relazione, la nona che io ho l'onore di presentare, vuole come le altre avere almeno il pregio della brevità.

Ma terminando il mio dire, vorrei sostituire all'enfasi della chiusa consueta, una proposta realizzatrice. Poichè, come rilevai in principio, l'anno accademico coincide quasi esattamente con l'anno Fascista, io credo che nella mia qualità di decano fra i rettori degli Atenei italiani, mi sia consentito di proporre alle maggiori Autorità qui presenti, di associarsi al seguente telegramma, per S. E. il Capo del Governo :

“ AI DUCE - ROMA - I convenuti all' inaugurazione degli studi dell' Ateneo genovese, riconfermando al Duce l' omaggio della loro fede inflessibile, esprimono rispettosamente il voto che l' anno accademico degli Istituti superiori italiani abbia in avvenire inizio col 29 Ottobre, anzichè col 1° Novembre, e che l' esattezza di una sola cifra ne contrassegni la progressione, adottando la numerazione romana propria dell' Era Fascista stop. Devoti ossequi Albini, Prefetto; Bombrini, Podestà; Gardini, Preside; Molfino, Segretario Politico; Moresco, Rettore Ateneo ,,,

Come è doveroso, questo telegramma sarà comunicato a S. E. il Segretario del Partito ed a S. E. il Ministro dell' Educazione Nazionale.

Eccellenze, signori, in nome di Sua Maestà il Re dichiaro aperto l' anno accademico 1933-34, che nel nostro intento dovrebbe essere il decimo secondo, e prego il chiaro collega prof. Luigi Raggi di pronunziare l' orazione rituale.

DIRITTO DI STATO E UOMO DI STATO

DISCORSO

LETTO DAL PROF. LUIGI RAGGI

PER L' INAUGURAZIONE

DELL' ANNO ACCADEMICO 1933 - 1934

Eccellenze, Signori, Signore,

I...

Negli studi di diritto pubblico (non soltanto, e principalmente, nel diritto costituzionale, ma anche nel diritto penale e nel diritto amministrativo) si è rinnovata, con l'affermarsi in Italia del Fascismo come regime di Governo, la questione del metodo.

Da molti anni l'antica vivace contestazione era assopita, e la battaglia sembrava vinta oramai dai seguaci e dai fautori del metodo cosiddetto dogmatico - giuridico.

Affermatosi in Germania dopo il 1870 con il Laband (cui fece seguito dopo una decina d'anni in Italia, come capo scuola, l'Orlando), tale metodo partiva essenzialmente dal concetto di sfrondare le scienze del diritto pubblico d'ogni elemento storico e valutativo (che attribuiva ad altre scienze), e di ridurre il diritto pubblico ad un formalismo astratto, in cui tutti i concetti giuridici dovevano trovare il loro posto a mezzo di successive sussunzioni ed astrazioni generalizzatrici, di analisi e di sintesi logico-formali.

Più radicale ancora del Laband il Kelsen (che incomincia a prender fama nell'immediato anteguerra), pur partendo da altri principii filosofici che non la scuola del Laband, pretende che la scienza del diritto, e così anche quella del diritto pubblico, debba essere puramente normativa, priva di considerazioni causali e teleologiche: l'eliminazione del momento dello scopo dalla formazione concettuale giuridica riduce perciò i concetti giuridici a pure categorie formali: il diritto deve considerare solo la forma d'una manifestazione il cui contenuto sfugge al suo dominio. « Il dire che la considerazione giuridica è pura scolastica, dà risultati non soddisfacenti, non spiega la vita e i fatti (afferma il Kelsen), è un disconoscere l'essenza del diritto, che non ha da comprendere la realtà dell'essere nè da spiegare la vita. Dichiarare i concetti giuridici puramente formali come forme vuote di contenuto, e quindi prive di valore, sarebbe come ripudiare i concetti della geometria, perchè noi con essi abbracciamo solo le forme dei corpi, senza nulla apprendere del loro contenuto: ebbene il diritto è la geometria del fenomeno giuridico. »

E su questi canoni fondamentali era andata adagiandosi e adattandosi, con maggiore o minore rigore, anche la prevalente scuola giuridica italiana di diritto pubblico.

II.

I fatti hanno sottoposto in Italia a una prova piuttosto negativa questo cosiddetto metodo di positivismo giuridico (che era già stato portato ad una esagerazione dissolvitrice dal Duguit).

Quando la Rivoluzione fascista con la marcia su Roma assunse nelle mani del suo Duce la pienezza del potere e cominciò a reimprimere in un nuovo stampo lo Stato e il diritto pubblico italiano, i seguaci del metodo giuridico per lungo tempo non sembrarono neppure accorgersi del mutamento radicale che si era operato nelle istituzioni statuali.

Soltanto assai più tardi, dopo che, nel travaglio del rinnovamento, ed erano da tempo istituite le milizie fasciste; ed erano da tempo emanate alcune disposizioni legislative che precisavano la posizione ed estendevano le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo; ed altre norme poi mutarono il modo di formazione della Camera dei Deputati, costituirono il Supremo Consiglio Fascista, potenziarono il P. N. F. e le sue associazioni e istituzioni come riconosciuto elemento propulsore dello Stato, innovando così radicalmente e l'educazione della gioventù e il sistema assistenziale; e introdussero nella vita economica e sociale il sistema cosiddetto corporativo (sempre suscettivo di ulteriori grandiosi sviluppi), culminato ora nella istituzione del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, organo posto a vertice della economia della Nazione (destinato a realizzare l'unità economico-produttiva nei suoi tre elementi: capitale, tecnica e lavoro); quando modificazioni sostanziali furono introdotte in tutti i rami dell'amministrazione; quando fu profondamente innovato tutto il sistema del diritto penale; quando la conciliazione e il concordato stabilirono nuovi rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica; solo allora essi furono costretti a riconoscere che qualche cosa di sostanziale era mutato anche nella struttura giuridica dello Stato Italiano, che il Fascismo aveva costituito una forma di Stato, dal punto di vista anche giuridico, nuova, ben diversa dalle preesistenti, una realtà, al centro della vita sociale, capace di resistere ad ogni assalto, vindice dei diritti e dei singoli e della collettività; che l'Italia in quel momento diventava maestra d'un nuovo diritto pubblico, creatrice di istituzioni che avrebbero avuto una larga diffusione di consenso in tutte le altre Nazioni, per cui può ben dirsi che « altri passeranno un giorno ove noi siamo passati per tentare di giungere ove noi siamo giunti ». Allora soltanto fu compreso finalmente che non si trattava d'un mutamento di uomini, ma anche d'un mutamento d'istituzioni giuridiche, e non mancarono i tentativi (meglio o meno bene riusciti) di costruire, con

i metodi dell'antica dogmatica giuridica, questo nuovo Stato, che sopra di sè concentrava l'attenzione del mondo.

Questa intempestività, questo innegabile ritardo nel comprendere la portata e gli effetti del Fascismo nella vita giuridica dello Stato non ha depresso favorevolmente per il metodo giuridico, che i suoi seguaci vantavano come un vero « strumento di precisione », e ha aperto l'adito a una doppia schiera di oppositori.

Non mancarono infatti coloro che trovarono nella questione del metodo una questione di politica pratica, di attualità politica. « La difesa del metodo giuridico — si disse — costituiva oramai l'arma, ritenuta insospettabile, con la quale si battono ancora i retri nelle materie del diritto, dell'economia, della scienza politica. Sia pure a titolo scientifico, costoro danno la mano all'accusa social-democratica che il Fascismo non solo sia sprovvisto d'una dottrina, ma che sia anche incapace di formarsene una ».

Ma, a prescindere da tali obiezioni, solide accuse, fondate sopra motivazioni puramente scientifiche, si sollevarono in Italia contro il metodo giuridico, coordinate e parallele a quel processo di revisione che nella stessa Germania (sua patria d'origine) tale indirizzo metodico andava subendo. La guerra, la sconfitta, le fatiche della ricostruzione costrinsero i pubblicisti tedeschi a non potere più ammettere una scienza riferentesi allo Stato, per cui lo Stato non fosse che un'astrazione, un corpo morto. Il giuridicismo apparve un ostacolo grave all'interpretazione e valutazione storica dei sistemi di norme, che nuove esperienze politiche portano irresistibilmente seco, alla espressione scientifica d'una nuova coscienza politica. Ed è noto come molteplici correnti, e filosofiche e giuridiche, siano mosse all'attacco, in Germania, contro il Labandismo e il Kelsenismo, le due espressioni più sublimite (diremo così) e tipiche e paradigmatiche del metodo giuridico, metodo che ormai è dichiarato in Germania sorpassato e superato.

Parallelamente (ripeto) anche in Italia si notò che il metodo giuridico ha praticamente sempre lavorato in contraddizione con le sue premesse. Nella scienza giuridica non è assolutamente pos-

sibile una analisi e una sintesi prettamente logica di concetti: quindi le teorie che si pretendono puramente giuridiche introducono, magari inavvertitamente, nelle loro costruzioni elementi sociologici e politici, che programmaticamente dichiarerebbero di escludere *in modo assoluto*.

Una considerazione storico-comprensiva di tali teorie nel diritto pubblico ha mostrato che esse non sono altro che una conseguenza ed un'applicazione dei principii della politica liberale: esse posero come verità giuridiche e universali i principii politici che avevano ispirato una forma contingente di Stato. Come è ovvio, si tratta di costruzioni fatte da uomini sopra istituzioni giuridiche interessanti gli uomini: la loro obbiettività è quindi soltanto apparente. Ogni dottrina nelle scienze che in qualche modo si riferiscono allo Stato costituisce l'apparecchio difensivo e propulsivo d'un determinato tipo di regime. Chi difende o propugna quel dato metodo d'indagine, difende e propugna, consapevolmente o meno, un determinato assetto pratico. Il mutamento dello Stato doveva portare quindi a un mutamento di dogmatica e di metodo: è impossibile costringere il diritto dello Stato Fascista nelle stesse formule con cui si svolgeva il diritto pubblico prefascista.

Inoltre, colpendosi in pieno e in modo difficilmente confutabile il cosiddetto metodo giuridico, è stato dimostrato come, tanto per ricercare il fine, quanto per determinare l'essenza d'un concetto giuridico, si deve far uso di processi di valutazione, di giudizi di valore, giudizi che nel diritto pubblico sono essenzialmente e squisitamente politici. Non si può comprendere la portata di nuove norme senza prendere in considerazione i principii che le ispirano e la volontà politica di chi ne è stato l'autore. Partendo da diverse premesse filosofiche, tali dottrine giunsero alle stesse conclusioni pratiche, in forza delle quali il diritto, che nasce dall'ordine sociale e politico, dev'essere e non può essere se non con questo spiegato. Anzi, siccome il diritto è sempre espressione di volontà individuali, che si traducono in norme, il giurista, interpretando le norme, risale sempre a principii politici,

anche quando, in periodi pacifici e non rivoluzionari, sembra che astragga da principii che non siano strettamente giuridici. Il giurista non può mai ignorare il nesso che lega il diritto alla politica: non può isolarsi dal mondo. Il diritto pubblico, se non vuol essere vuota formula (e quindi in realtà un non diritto, in quanto il diritto è praticità e realtà), dev'essere accompagnato da valutazioni politiche. Il diritto pubblico è creato dallo Stato, è la risultante di valori politici, è manifestazione di volontà superiore, che trova nelle forze politiche il suo centro vitale e la sua fonte di energia. Non ci si può occupare d'un istituto senza tenere presente il motivo che lo ha generato. La vera logica del diritto non può essere una pura logica formale, ma deve adattarsi alla realtà e seguirne le incessanti trasformazioni. Tanto meno il giurista dello Stato Fascista può trincerarsi nella torre d'avorio del metodo giuridico, per impedire alla marea della politica d'invadere il diritto pubblico, quando lo Stato Fascista pone fra i suoi scopi la propaganda della dottrina politica fascista, e tale scopo tende a raggiungere mediante l'attività di persone giuridiche pubbliche, quali il P.N.F. e i suoi enti riconosciuti.

Ancora per un altro verso poi si dimostrò che devono rientrare nella scienza del diritto pubblico gli elementi sociologici e storici che le antiche scuole giuridico-dogmatiche proclamavano metagiuridici. Infatti i fenomeni giuridici, a dirla filosoficamente, appartengono (oltrechè alla sfera del dovere) alla sfera dell'essere. Si tratta di istituti e principii fondati sulla natura etica dell'uomo, che si sono realizzati nelle situazioni di tempo e di spazio proprie a una determinata sfera di cultura. Si tratta di proposizioni che sorgono dalla variabile natura delle cose; la comprensione storica dei fenomeni giuridici si impone anche per giungere a una loro completa comprensione finalistica. Tanto più (come fu già acutamente e autorevolmente osservato) che « le regole della legge non sono tutto il diritto: quindi non si può prescindere dalla storia della norma » per ben comprendere ed applicare la norma stessa. Già Giorgio Jellinek (un non puro giurista per i giuristi

radicali) aveva rilevato che era di importanza capitale per il giurista la conoscenza e la considerazione dello Stato e del diritto anche dal punto di vista di discipline non giuridiche, e tra queste annoverava in primo luogo la sociologia e la storia.

« E in sostanza — fu ancora giustamente osservato — la vecchia dogmatica contrasta con la concezione fascista dello Stato, ente non isolato nè unilaterale, ma che realizza integralmente l'unità morale, politica ed economica della Nazione e la cui volontà è preminente e decisiva in confronto ai gruppi e agli individui singoli, che esso riduce ad armonica unità per i fini della Nazione, nella quale gruppi e individui vivono ed operano ». Non si può costruire un diritto dello Stato prescindendo in modo assoluto da tutti gli elementi della vita dello Stato estranei al diritto e non tenendoli in alcun conto. Nemmeno i privatisti possono prescindere dalla storia, dalla politica e da altre scienze sociali, benchè approfittino per le loro costruzioni, che sembrano impeccabilmente giuridiche, della circostanza che spesso non occorre si attardino in studi non strettamente giuridici, in quanto si tratta di nozioni di conoscenza comune e che fanno parte di un patrimonio di notizie proprio di tutti gli uomini colti; (e diciamo spesso, perchè molti istituti giuridici del diritto privato sono incomprensibili senza nozioni sociali, economiche e storiche). Tanto meno possono limitarsi a costruzioni giuridiche avulse dalla realtà i pubblicisti, i quali partono come da punto e da nucleo centrale dal concetto di Stato, concetto nel quale si conclude una quantità di presupposti, così strettamente legati alle nozioni giuridiche, che la scienza giuridica pubblicistica, veramente degna di questo nome, non può a meno di prenderli in attenta considerazione.

Necessità adunque per il pubblicista di nozioni apparentemente metagiuridiche, che in realtà sono il necessario presupposto delle costruzioni giuridiche: necessità per il pubblicista di non fare a meno di alcune nozioni della scienza politica e storica dello Stato, che pure sono imprescindibili per una completa nozione dello Stato stesso.

L'antico metodo giuridico ha potuto prestare ottimi servizi in un periodo in cui una data forma di Stato, uscita da crisi rivoluzionarie, ha perdurato indisturbata, e non era necessario rifarsi ai punti di partenza per interpretarne gli istituti; ma non è un metodo logicamente perfetto; e occorre sostituirlo con un altro metodo, metodo che formalmente non è certamente un metodo di faciloneria giuridica, e che sostanzialmente è anch'esso giuridico, è anzi il vero metodo giuridico, ma che (dal punto di vista logico) è una trasformazione del metodo giuridico (diciam così) classico, perchè la parte fatta nel metodo ad elementi non tecnicamente giuridici importa la sostituzione del vecchio metodo giuridico con un altro metodo. « Tutte le volte che si tratta di ricondurre delle norme a principii che non si trovano nelle norme stesse, tutte le volte che ci si richiama a principii politici come costitutivi del diritto, si esce fuori dal puro metodo giuridico ».

III.

Sembra a tutta prima strano che il diritto dello Stato non abbia adeguata trattazione con il metodo rigidamente e frigidamente giuridico: questa inadeguatezza appare quasi una contraddizione *in terminis*. Senonchè dobbiamo per amore di verità, ammettere che le delusioni che provennero alla scienza pubblicistica dall'uso del metodo giuridico sono dipese dal pretendere di produrre con lo stesso risultati che esso metodo non può dare e, rettamente inteso, forse non intendeva neppure dare.

Se è vero che il vecchio metodo giuridico non può comprendere tutta l'attività giuridica dello Stato, d'altra parte esso non pretendeva rappresentare tutta la vita dello Stato e, anche modificato nel vero metodo giuridico che da noi si propugna, non potrà comprenderla mai. Lo Stato è un organismo (usiamo pure la discussa parola) così comprensivo e così multiforme, che

non può essere riassunto soltanto nell'attività che nello stesso si svolge sottoposta alle norme o appoggiata sulle norme o relativo alle norme giuridiche. Lo Stato è forza, è etica, è imperio e morale, ha compiti che affondano le loro radici nella storia e si protendono nell'avvenire: e questo multiforme complesso di elementi non è tutto comprensibile dal diritto, non è tutto riducibile al diritto, e lo studio giuridico, qualunque metodo nello stesso si usi, pur presupponendolo, non può renderlo oggetto della propria ricerca. Necessità adunque d'una larga cultura storica, d'una realistica esperienza politica, per ben comprendere il diritto pubblico. Il diritto pubblico non può fare a meno della tecnica e della formula giuridica, ma non può essere compreso perfettamente con la pura tecnica e la sola formula. Necessità quindi di oltrepassare in alcuni punti il diritto, di riconoscere in altri punti che non si tratta più di diritto, ma che ci si trova di fronte a necessari presupposti del diritto.

Il diritto pubblico, in sè e per sè considerato, ad esempio, ignora e non può non ignorare l'uomo di Stato. Ma quale inesatta scienza di diritto pubblico si avrebbe, se, uscendo fuori dalla chiusa cerchia del diritto, non si presupponesse a suo tempo l'uomo di Stato? Come si potrebbe comprendere il diritto pubblico fascista senza il suo Duce? È vero; il diritto pubblico non conosce che organi dello Stato, ricoperti da persone fisiche con i diversi sistemi stabiliti dalle norme, ma di queste persone fisiche, delle qualità che esse devono rivestire, il diritto non si occupa nè si preoccupa che fino ad un certo punto, assai limitato: l'uomo di Stato non potrà mai essere passato al filtro di una scienza giuridica dello Stato.

Soltanto la storia, la sociologia, la politica, possono comprendere l'importanza suprema dell'uomo di Stato nella vita dello Stato. Le parole stesse (uomo di Stato) dimostrano che si tratta d'un uomo che lo Stato fa suo, che diventa lo Stato, che quindi assume rilevanza massima nella produzione dello stesso diritto pubblico, ma che il diritto non riuscirà mai a far rientrare

nelle sue costruzioni; pur non essendo più vero diritto, se tale uomo di Stato ignorasse.

« Il titolo onorevole di uomo di Stato — fu detto — lo riserviamo soltanto a quei rari uomini, i quali si distinguono fra i politici come guide e direttori ». Sono gli eroi, quelli che imprimono sullo Stato l'orma della loro personalità. « Il tempo — diceva il Treitschke — forma il genio ma non lo crea: senza dubbio nella storia lavorano certe idee, ma infonderle nella materia sorda è destino esclusivo del genio, che si manifesta nella personalità d'un uomo in un tempo determinato. Per noi mortali sarà sempre un enigma (noi uomini di fede però l'enigma l'abbiamo risolto) il come e perchè avviene che questi uomini sorgano, e sorgano in modo che al tempo debito vi sia il debito uomo ». E profetava il Carlyle, con qualche nebulosità e imprecisione, ma sfiorando delle grandi verità: « In materia di governo non c'è che la superiorità dell'individuo eroico, dell'uomo provvidenziale, cui si deve obbedire. Il comandante, alla volontà del quale le nostre volontà debbono sottomettersi e rassegnarsi lealmente, trovando in far ciò il proprio benessere, può considerarsi il più importante fra i grandi uomini: è fra essi praticamente la sintesi di tutte le varie forme d'eroismo. Il trovare quest'uomo capace e l'investirlo dei simboli della capacità, così ch'egli possa realmente avere agio a governare secondo la propria facoltà, è l'ufficio d'ogni qualunque procedura sociale di questo mondo. Discorsi elettorali, mozioni parlamentari, progetti di legge, rivoluzioni francesi, in fondo tutto tende a questo..... Trovate l'uomo più capace che esista nel paese, innalzate lui alla carica suprema, e rendetegli lealmente omaggio..... avrete per quel paese un perfetto governo: nessun'urna elettorale, nessuna eloquenza parlamentare, votazione di Statuto o altro qualunque meccanismo potrà migliorarlo d'un ettè ».

Comprensione delle mete cui lo Stato deve tendere; espressione dei bisogni del popolo, nemmeno dal popolo percepiti; creatore dell'anima nazionale; fondatore di istituzioni e di leggi che precorrono i tempi, e che assidono lo Stato su basi granitiche; ecco

l'opera del vero e del grande uomo di Stato, che impersona in sé una nazione, che la impone agli altri popoli, che la rende celebre nella storia del mondo, che in sé riassume tutta l'autorità e tutta la potestà. Uomo sacro invero, come i capi mitici degli antichi popoli, perchè duce, legislatore, arbitro.

Tutto questo dal diritto pubblico esorbita, ma il diritto pubblico vedrebbe male se vedere non lo volesse.

IV.

Beati voi, o giovani, beati voi. Voi che potete crescere nell'atmosfera creata dal fascismo e dal Duce, che degli uomini di Stato che ci presenta la storia è uno dei più grandi. A noi della passata generazione resta l'accorato rimpianto di non aver potuto vivere queste ore della vita nazionale nella pienezza della nostra età, soltanto consolati ora dalla certezza dell'esistenza di una nuova Italia, rispettata, unificata, ammirata ed ammirevole, nuovamente e veramente per la terza volta regina, scudo e difesa della civiltà occidentale, i cui fati non possono mancare. Nè può venire meno l'animo e la fede nella Patria, in voi, o giovani, che siete educati in questi tempi solenni, densi e maturi di magnifici eventi, in cui lo Stato si preoccupa particolarmente di formare l'italiano nuovo, che sappia sentire, pensare ed agire, munito d'un'indomabile volontà di raggiungere gli scopi nazionali, pronto a ubbidire alla voce del dovere.

A voi, gioventù di Mussolini, degna d'ogni più nobile compito, temprata in gare magnifiche di mente, d'intelletto, di cuore, di energia fisica; a voi, che conoscete lo Stato Fascista come quello che non solamente garantisce e protegge l'individuo, ma come quello che dall'individuo pretende il riconoscimento della utilità collettiva; che trovate lo Stato pervaso da un grande alito reli-

gioso e morale; il mio fraterno saluto augurale, perchè, ispirandovi a questo elevato e severo concetto di Stato e al volere dell'uomo di Stato che lo anima, nella solenne cerimonia dell'inizio annuale dei vostri studi, Vi proponiate di rendervi sempre più degni del Duce e della Patria, che ascende sicura (per volere della Provvidenza) a sempre più alti destini.

FONDAZIONI UNIVERSITARIE

Fondazione Dott. G. B. Soleri — *Col proventi dei beni lasciati dal Dott. G. B. Soleri con testamento 9 settembre 1679 sono conferiti ai giovani di Taggia, di Bussana, di Savona, o, in mancanza di questi, a quelli della Riviera di Ponente da Savona a Ventimiglia (compresi i luoghi delle montagne soggetti all'antica Repubblica Ligure - anno 1679) N. 7 pensioni Universitarie da L. 1800 annue ciascuna, pel conseguimento delle Lauree.*

Il R. D. 29 aprile 1823 contiene le norme sulla Fondazione con qualche modificazione alle clausole testamentarie.

Il R. D. 11 giugno 1922, N. 936, approva l'ultimo statuto organico.

Commissione amministratrice: Rettore della R. Università, *Presidente*; Marchese Avv. Cav. Oberto Gentile, *Protettore superstiti*; Marchese Avv. Cav. Antonio Carrega; Prof. Rag. Cav. Alfonso Ferro, *Tesoriere*; Carrero Comm. Costantino, *Segretario*.

Commissione elettorale: Rettore della R. Università, *Presidente*; Marchese Oberto Gentile, *predetto*; Marchese Antonio Carrega, *predetto*; Regio Provveditore agli Studi per la Liguria; Rettore del Collegio Convitto Nazionale di Genova; Carrero Costantino, *predetto*, *Segretario*.

Fondazione Pasquale Donetti — *Colle rendite dei beni lasciati dal fu Avv. Pasquale Donetti si accordano tante pensioni annue a giovani che attendono agli studi universitari, quante sono consentite dalle rendite stesse.*

La Fondazione fu eretta in ente morale con R. D. 26 aprile 1885, N. 1744 Sez. III (Parte supplementare).

Commissione amministratrice: Rettore della R. Università, *Presidente*; Marchese Oberto Gentile, *predetto*; Marchese Antonio Carrega, *predetto*; Dott. Alessandro Lupi, Dott. Vincenzo Soleri (nominati dal Podestà di Bussana, per il triennio 1931-33); Alfonso Ferro, *predetto*, *Tesoriere*; Costantino Carrero, *pred.*, *Segretario*.

Commissione elettorale: Il Podestà di San Remo.

Fondazione Conte Edilio Raggio — *L'On. Conte Edilio Raggio destinò la somma di L. 100.000 affinchè, col reddito di essa, venisse istituita una borsa intitolata al padre suo, Conte Edilio Raggio,*